



Città di Chioggia *Città d'arte*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 6 del 22/01/2026

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA E APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

L’anno duemilaventisei addì ventidue del mese di gennaio alle ore 13:30 , nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della trattazione dell’oggetto risultano:

	NOMINATIVO	CARICA		PRESENTI	ASSENTI
1	ARMELAO MAURO	Sindaco	in videoconferenza	X	
2	DE PERINI SERENA	Vice Sindaco	in videoconferenza	X	
3	MANCIN ANGELO	Assessore		X	
4	MARANGON SANDRO	Assessore		X	
5	ORLANDO PAOLA	Assessore		X	
6	GRIGUOLO RICCARDO	Assessore	in videoconferenza	X	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Giuseppe Lavedini, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Mauro Armelao, assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, pone in trattazione l’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), avente ad oggetto “*Imposta di soggiorno*” che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire l’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- la Legge Regionale 14 Giugno 2013 n. 11 “*Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto*” e ss.mm.ii.;

Viste, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 20/06/2012 e n. 104 del 11/07/2012 di approvazione del Regolamento comunale per l’istituzione e applicazione dell’imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° luglio 2012;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29/05/2013 con la quale sono state maggiormente diversificate le casistiche e le tariffe dell’imposta di soggiorno, a decorrere dal 1° giugno 2013;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27/04/2015 con la quale si è proceduto ad una riscrittura del Regolamento comunale di applicazione dell’imposta di soggiorno alla luce di nuove disposizioni normative e giurisprudenziali;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27/02/2018 che ha provveduto ad una ulteriore riformulazione del Regolamento in parola;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 21/12/2023 che ha provveduto ad una modifica del Regolamento comunale limitatamente alla riformulazione dell’art. 5 per la parte di competenza della Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: “... *A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (...)* ...”;

Dato atto, che il gettito derivante dall’applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare, come previsto dal citato art. 4, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Rilevato che, dal 2018 ad oggi, si è assistito, nel territorio comunale, ad un aumento esponenziale del flusso turistico e, corrispondentemente, del numero di strutture di tipo turistico nonché del prezzo medio delle varie tipologie di pernottamenti;

Verificato che, agli incrementi sopra indicati corrispondono maggiori oneri finalizzati a garantire gli interventi previsti a carico del redigendo Bilancio dell’Ente per tutti i servizi di cui al citato art. 4, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;

Considerato che, in base a quanto sopra riportato e in ragione della proporzionalità del prezzo invocato all’art. 4 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 73 del 22/04/2024 ha provveduto ad una modifica in aumento, le aliquote dell’Imposta di Soggiorno a far data dal 1° giugno 2024;

Valutato, il ricorso ad una modifica in aumento in misura proporzionale tra le tipologie di strutture ricettive, da ottenersi



Città di Chioggia

Città d'arte

attraverso una nuova rimodulazione delle aliquote dell’Imposta di Soggiorno e delle tipologie, in linea con l’art. 5 comma 1 del Regolamento Comunale, incidente sulle previsioni di gettito dell’imposta come indicate nel redigendo Bilancio di previsione del triennio 2026/2028;

Ritenuto, pertanto, di dover deliberare una rimodulazione delle tipologie di strutture ricettive e delle tariffe dell’imposta di soggiorno, rispetto a quelle deliberate con Delibera di Giunta n. 73 del 22/04/2024, nella seguente misura intesa per persona e per pernottamento:

HOTEL/ALBERGHI	1 STELLA	€ 1,30
	2 STELLE	€ 1,50
	3 STELLE	€ 1,60
	3 STELLE superior	€ 1,60
	4 STELLE	€ 1,80
	4 STELLE superior	€ 1,80
	5 STELLE	€ 3,00
ALBERGO DIFFUSO	1 STELLA	€ 1,30
	2 STELLE	€ 1,50
	3 STELLE	€ 1,60
RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA (RTA)	1 STELLA	€ 1,50
	2 STELLE	€ 1,60
	3 STELLE	€ 1,80
	4 STELLE	€ 1,80
	5 STELLE	€ 3,00
CAMPEGGIO/VILLAGGIO TURISTICO	1 STELLA	€ 0,80
	2 STELLE	€ 0,80
	3 STELLE	€ 1,00
	4 STELLE	€ 1,10
	5 STELLE	€ 2,10
MARINA RESORT	classificazione unica	€ 1,60
BED & BREAKFAST	2 LEONI	€ 1,60
	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
	5 LEONI	€ 1,60
ALLOGGIO TURISTICO (Locande, Camere/rooms/ zimmer /chambres; Residenze rurali/country house)	2 LEONI	€ 1,60
	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60



Città di Chioggia

Città d'arte

UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (Residence, Appartamenti vacanze)	5 LEONI	€ 1,60
	2 LEONI	€ 1,60
	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
	5 LEONI	€ 1,60
CASA VACANZE (Case per ferie, Ostelli, centri vacanza ragazzi, vacanze sociali; case religiose ospitalità)	2 LEONI	€ 1,60
	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
LOCAZIONI TURISTICHE (art. 27 bis L.R. n. 11 del 14 giugno 2013)	classificazione unica	€ 1,60
AFFITTACAMERE	classificazione unica	€ 1,60
AREE SOSTA-PARCHEGGI ATTREZZATI	classificazione unica	€ 2,10
ALLOGGI GALLEGGIANTI	classificazione unica	€ 1,60
PALAFITTE	classificazione unica	€ 1,60
BOTTI	classificazione unica	€ 1,60
AGRITURISMO (L.R.n.28/2012)	1 GIRASOLE	€ 2,10
	2 GIRASOLE	€ 2,10
	3 GIRASOLE	€ 2,10
	4 GIRASOLE	€ 2,10
	5 GIRASOLE	€ 2,10
AGRICAMPAGGIO	classificazione unica	€ 2,10
ALTRÉ TIPOLOGIE DI STRUTTURE	classificazione unica	€ 1,60

Precisato che, le suddette tariffe debbano intendersi a persona e per notte di soggiorno fino ad un massimo di n. 10 (dieci) pernottamenti consecutivi;

Dato atto che, sulla variazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno sono state sentite le Associazioni di categoria delle strutture ricettive turistiche;

Dato atto che:

- la previsione complessiva del gettito dell'imposta di soggiorno, pari ad € 2.006.000,00, risulta inserita nel redigendo Bilancio di previsione del triennio 2026/2028, al capitolo di Entrata 2500;
- che il gettito previsto dall'imposta di soggiorno finanzierà direttamente gli interventi di spesa specificati in successiva Deliberazione di Giunta Comunale, modificando la Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 20/11/2025, nel redigendo Bilancio di previsione del triennio 2026/2028.

Visto quanto disposto:

- dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., secondo cui: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie



Città di Chioggia

Città d'arte

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- dall’art. 13, comma 15-quater del citato decreto, secondo cui: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Preso atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 23/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per la gestione delle entrate proprie;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 21/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2026 in esercizio provvisorio;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 13/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Di approvare la modifica delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno e la rimodulazione delle tipologie, ferme restando limitazioni ed esenzioni previste nel vigente Regolamento dell’imposta di soggiorno, nelle seguenti misure intese per persona e per pernottamento:

HOTEL/ALBERGHI	1 STELLA	€ 1,30
	2 STELLE	€ 1,50
	3 STELLE	€ 1,60



Città di Chioggia

Città d'arte

	3 STELLE superior	€ 1,60
	4 STELLE	€ 1,80
	4 STELLE superior	€ 1,80
	5 STELLE	€ 3,00
ALBERGO DIFFUSO	1 STELLA	€ 1,30
	2 STELLE	€ 1,50
	3 STELLE	€ 1,60
RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA (RTA)	1 STELLA	€ 1,50
	2 STELLE	€ 1,60
	3 STELLE	€ 1,80
	4 STELLE	€ 1,80
	5 STELLE	€ 3,00
CAMPEGGIO/VILLAGGIO TURISTICO	1 STELLA	€ 0,80
	2 STELLE	€ 0,80
	3 STELLE	€ 1,00
	4 STELLE	€ 1,10
	5 STELLE	€ 2,10
MARINA RESORT	classificazione unica	€ 1,60
BED & BREAKFAST	2 LEONI	€ 1,60
	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
	5 LEONI	€ 1,60
ALLOGGIO TURISTICO (Locande, Camere/rooms/ zimmer /chambres; Residenze rurali/country house)	2 LEONI	€ 1,60
	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
	5 LEONI	€ 1,60
	2 LEONI	€ 1,60
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (Residence, Appartamenti vacanze)	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
	5 LEONI	€ 1,60
	2 LEONI	€ 1,60
CASA VACANZE (Case per ferie, Ostelli, centri vacanza ragazzi, vacanze sociali; case religiose ospitalità)	3 LEONI	€ 1,60
	4 LEONI	€ 1,60
	2 LEONI	€ 1,60



Città di Chioggia

Città d'arte

LOCAZIONI TURISTICHE (art. 27 bis L.R. n. 11 del 14 giugno 2013)	classificazione unica	€ 1,60
AFFITTACAMERE	classificazione unica	€ 1,60
AREE SOSTA-PARCHEGGI ATTREZZATI	classificazione unica	€ 2,10
ALLOGGI GALLEGGIANTI	classificazione unica	€ 1,60
PALAFITTE	classificazione unica	€ 1,60
BOTTI	classificazione unica	€ 1,60
AGRITURISMO (L.R.n.28/2012)	1 GIRASOLE	€ 2,10
	2 GIRASOLE	€ 2,10
	3 GIRASOLE	€ 2,10
	4 GIRASOLE	€ 2,10
	5 GIRASOLE	€ 2,10
AGRICAMPAGGIO	classificazione unica	€ 2,10
ALTRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE	classificazione unica	€ 1,60

- 2) Di precisare che le suddette tariffe debbano intendersi a persona e per notte di soggiorno fino ad un massimo di n. 10 (dieci) pernottamenti consecutivi;
- 3) Di precisare che la suddetta modifica tariffaria risulta compatibile con il redigendo Bilancio di previsione 2026-2028;
- 4) Di dare atto che le disposizioni in ordine alle nuove tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -PROVVEDIMENTI - PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.
- 6) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il presente provvedimento, mediante l'apposita procedura telematica;

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere in ragione della necessità di dare immediata applicazione alla manovra tariffaria, a voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Città di Chioggia

Città d'arte

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 8 del 16/01/2026 come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modifica e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Città di Chioggia

Città d'arte

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA E APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Mauro Armelao

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Giuseppe Lavedini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
